



## **Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF)**

### **Modifica dell'11 novembre 2020**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>1</sup> concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:

*Art. 5 cpv. 3 lett. a*

<sup>3</sup> In deroga al capoverso 2, l'UFAG può liberare per l'importazione:

- a. parti del contingente doganale, se l'offerta di frutta o verdura indigene non è in grado di coprire il fabbisogno dell'industria di trasformazione in vista della fabbricazione dei prodotti delle voci di tariffa 0710/0713, 0811/0813, 2001/2009, 2202 e 2208/2209 nonché dei capitoli 16, 19 e 21 della tariffa doganale;

*Art. 6 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. a*

<sup>1</sup> L'UFAG suddivide i quantitativi parziali liberati per l'importazione giusta l'articolo 5 capoverso 1 nel seguente modo:

- a. per pomodori, cetrioli, cipolline da semina, cicoria Witloof e mele: secondo le quote di mercato degli aventi diritto; la quota di mercato di un avente diritto è la sua quota percentuale rispetto alla somma dei quantitativi importati all'ADC e all'ADFC e delle prestazioni all'interno del Paese legittimamente fatte valere da tutti gli aventi diritto nell'anno precedente; gli aventi diritto possono notificare la loro prestazione all'interno del Paese entro i termini stabiliti dall'UFAG;

<sup>1</sup> RS 916.121.10

*Art. 16*                      Attribuzione delle quote dei contingenti doganali n. 20 e 21

Le quote dei contingenti doganali n. 20 e 21 sono attribuite in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.

*Art. 17*

*Abrogato*

*Art. 18a cpv. 2*

<sup>2</sup> Il contingente doganale è liberato per l'importazione nella misura delle parti seguenti:

Parte del contingente doganale	Periodo per l'importazione all'ADC
20 000 piante	2 febbraio – 31 dicembre
20 000 piante	2 marzo – 31 dicembre
10 000 piante	3 novembre – 31 dicembre
10 000 piante	30 novembre – 31 dicembre

*Art. 24a*                      Disposizione transitoria della modifica dell'11 novembre 2020

In deroga all'articolo 16, per il periodo di contingentamento 2021 le quote del contingente doganale n. 21 sono attribuite secondo la procedura d'asta.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

11 novembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
 Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr